

ATTO N. 1563

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1386 del 9.10.2002)*

*“Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per  
l'esercizio finanziario 2001”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 31.01.2003*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 05.02.2003*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DDL RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09/10/2002 n. 1386

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali avente per oggetto: "Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi, espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA


- 1) di approvare il disegno di legge, avente per oggetto "Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001" ed i relativi allegati;
- 2) di trasmetterlo al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello Statuto;
- 3) di dare mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, dopo l'acquisizione della Relazione del Collegio dei Revisori, al Consiglio Regionale;
- 4) di indicare il proprio Assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001".

## RELAZIONE



Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; per l'esercizio finanziario 2001 tale documento è stato predisposto per la prima volta sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria", che, come è noto, oltre a modificare gli strumenti di programmazione finanziaria e le regole procedurali introduce una nuova struttura di bilancio e una diversa articolazione del sistema di rendicontazione. Infatti, il bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale contiene come unità elementari, per la parte spesa, le Unità previsionali di base (UPB) i cui stanziamenti sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, mentre il bilancio di direzione, che è il bilancio amministrativo per la gestione approvato dalla Giunta regionale, resta ancorato a livello di capitolo che rimane il livello minimo di misurazione dei risultati in sede di rendiconto.

Il rendiconto comprende: il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che specificamente riporta i dati contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; con esso viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; esso evidenzia analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni finanziarie che hanno avuto nell'esercizio il loro completo ciclo;
- le operazioni riguardanti la gestione dei residui rivenienti dalle gestioni precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti nell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio è poi completato con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione che dà la rappresentazione sintetica della gestione.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente partendo dai dati finanziari con i necessari correttivi al fine di giungere al risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto si evidenzia che l'art.89 prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'art. 47, co. 3, dello Statuto;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

## **REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Per quanto concerne il punto b) si evidenzia che il Collegio dei revisori, potrà esaminare il documento contabile soltanto dopo la sua approvazione da parte della Giunta e, conseguentemente, la relazione potrà essere allegata soltanto dopo l'acquisizione della stessa, a cui seguirà il successivo inoltro al Consiglio regionale.

Le relazioni relative ai controlli previsti dall'art. 47, co.3, dello Statuto, che devono essere predisposte ai sensi del Regolamento del Consiglio regionale dalla Commissione Vigilanza e Controllo generale sulle attività dell'Amministrazione regionale non sono allegate in quanto, al momento, non pervenute.

Sono stati approvati dalla Giunta regionale ed allegati al rendiconto i conti consuntivi dei seguenti enti dipendenti:

- Centro per le pari opportunità tra donna e uomo - anno 2000,
- Centro per le pari opportunità tra donna e uomo - anno 2001,
- Ente di sviluppo agricolo in Umbria - anno 2001,
- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Terni - anno 2001,
- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia - anno 2001,
- Istituto regionale ricerche economiche e sociali - anno 2001,
- Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - anno 2001,
- Agenzia regionale per la protezione ambientale - anno 2001,
- Azienda di promozione turistica dell'Umbria - anno 2001,
- Agenzia per il diritto allo studio universitario - anno 2001.



Rimangono da allegare i rendiconti dei seguenti enti, approvati dai relativi organi ed attualmente all'esame della Giunta regionale:

- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea - anno 2001,
- Centro studi giuridici e politici - anno 2001,
- Agenzia Umbria lavoro - anno 2001;
- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - anno 2001.

Sono, inoltre, allegati i bilanci dell'esercizio 2001 delle seguenti società in cui la Regione ha partecipazione finanziaria:

- Umbraflor Srl,
- Sviluppumbria SpA,
- Centro multimediale di Terni SpA,
- Ferrovia Centrale Umbra Srl,
- Società Webred SpA.

Per quanto concerne la società RES SpA si evidenzia che il primo bilancio si chiuderà al 31/12/2002.

In merito al Conto consuntivo del Consiglio regionale si rileva che il nuovo ordinamento contabile omette di indicare l'inclusione delle risultanze dello stesso nel rendiconto generale della Regione, che, comunque, nel rispetto dei principi fondamentali posti dall'articolo 5 della L. 853/1973 e dall'art. 30 del D.lgs 76/2000 si è ritenuto di riportarle in apposito articolo che, al momento, è stato lasciato in bianco in quanto i dati non sono ancora disponibili.

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001".



**Art. 1.**  
*(Oggetto)*

1. E' approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

**Art. 2.**  
*(Entrate di competenza  
del conto del bilancio 2001)*


1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2001, ammontano a complessive L. 7.420.137.687.462, di cui rimosse L. 5.649.561.357.060 e rimaste da riscuotere L. 1.770.576.330.402.

**Art. 3.**  
*(Spese di competenza del conto  
del bilancio 2001)*

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2001 ammontano a complessive L. 7.168.791.453.201, di cui pagate L. 5.603.925.412.242 e rimaste da pagare L. 1.564.866.040.959.

**Art. 4.**

*(Residui attivi e passivi  
di competenza accertati alla  
chiusura dell'esercizio 2001)*



1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate L. 1.770.576.330.402;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate L. 1.564.866.040.959.

**Art. 5.**

*(Residui attivi degli esercizi 2000  
e precedenti accertati alla  
chiusura dell'esercizio finanziario 2001)*

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l'anno 2001, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1 gennaio 2001 L. 3.599.302.909.721;

b) accertamento nel 2001 di maggiori residui attivi L. 2.988.672.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a L. 3.599.305.898.393, è così articolato:

a) riscossi durante l'anno 2001 L. 2.321.279.992.318;

b) eliminati per insussistenza L. 10.361.588.246;

c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2001 L. 1.267.664.317.829.

**Art. 6.**

*(Residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti  
accertati alla chiusura  
dell'esercizio finanziario 2001)*

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti, durante l'anno 2001, presenta


come risultato finale una consistenza al 1 gennaio 2001 di L. 2.732.358.826.042, di cui:

a) pagati durante l'anno 2001  
L. 2.034.577.779.716;

b) eliminati per insussistenza o prescrizione  
L. 29.730.078.243;

c) eliminati per perenzione  
L. 14.707.999.030;

d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2001  
L. 653.342.969.053.



**Art. 7.**

*(Situazione amministrativa)*

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è determinato nell'importo di L. 112.769.317.727, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio L. 384.964.265.508;

b) residui attivi per un totale di L. 3.038.240.648.231, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001, L. 1.770.576.330.402;

2) degli esercizi 2000 e precedenti, L. 1.267.664.317.829;

c) residui passivi per un totale di L. 2.218.209.010.012, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2001, L. 1.564.866.040.959;

2) degli esercizi 2000 e precedenti, L. 653.342.969.053;

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 L. 1.204.995.903.727, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) c);

e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2002 a norma dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata, L. 1.316.965.221.454;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2001, da utilizzare nell'esercizio 2002, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 13/2000, L. 800.000.000;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2001 L. 112.769.317.727, determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).



**Art. 8.**  
*(Conto di tesoreria)*

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2001 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1 gennaio 2001  
L. 52.626.108.088;

b) riscossioni per un totale di  
L. 7.970.841.349.378, di cui:

1) in conto competenza  
L. 5.649.561.357.060;

2) in conto residui attivi  
L. 2.321.279.992.318;

c) pagamenti per un totale di  
L. 7.638.503.191.958, di cui:

1) in conto competenza,  
L. 5.603.925.412.242;

2) in conto residui passivi,  
L. 2.034.577.779.716;

d) fondo di cassa al 31 dicembre 2001  
L. 384.964.265.508.

**Art. 9.**  
*(Conto del patrimonio)*

1. E' approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) attività:

1) immobilizzazioni L. 1.299.456.488.110;

2) attivo circolante L. 3.439.282.622.587;

totale attività L. 4.738.739.110.697;

b) passività:

1) patrimonio netto	L. 1.053.227.800.185;
2) debiti	L. 3.664.720.128.345;
3) ratei e risconti	L. 20.791.182.167;
totale passività	L. 4.738.739.110.697.



**Art. 10.**  
*(Conto economico)*

1. E' approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2001, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione	L. 2.567.402.249.334;
b) costi della gestione	L. 2.400.530.297.346;
risultato della gestione (a-b)	L. 166.871.951.988;
c) proventi da contributi e trasferimenti	L. 947.506.619.283;
d) costi della gestione vincolata	L. 783.997.980.128;
risultato della gestione vincolata (c-d)	L. 163.508.639.155;
e) proventi ed oneri finanziari	L. -75.199.490.339;
f) proventi ed oneri straordinari	L. 21.772.945.902;
risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f	L. 276.954.046.706.

**Art. 11.**  
*(Conto consuntivo del Consiglio regionale)*

-----  
-----  
-----  
-----

**Art. 12.  
(Allegati)**



1. Sono allegati al rendiconto generale:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della l.r. 13/2000;

b) la relazione del Collegio dei revisori;

c) il rendiconto dell'anno 2000 del Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (appendice 1);

d) i rendiconti dell'anno 2001 dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione:

1) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (appendice n. 2);

2) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (appendice n. 3);

3) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice n. 4);

4) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice n. 5);

5) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (appendice n. 6);

6) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (appendice n.7);

7) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (appendice n. 8);

8) Agenzia Umbria lavoro, istituita con legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (appendice n. 9);

9) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (appendice 10);

10) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (appendice 11);

11) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV), istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (appendice 12);

12) Azienda di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 (appendice 13);

13) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 (appendice 14);

e) i bilanci di esercizio 2001 delle società a partecipazione finanziaria della Regione di seguito elencate:


1) Umbraflor srl. (appendice a);

2) Sviluppumbria s.p.a. (appendice b);

3) Centro Multimediale di Terni s.p.a. (appendice c);

4) Ferrovia centrale umbra (appendice d);

5) Società Webred s.p.a. (appendice e).



**NOTE**

**Nota all'art. 7, comma 1, punto e)**

Il testo dell'art. 82 della L.R. 28/02/2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.


Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'art. 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme ne conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.


Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta Regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio Regionale, entro dieci giorni.

Le somme stanziatae a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31



dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Nota all'art. 7, comma 1, punto f)



Il testo dell'art. 29 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 02/03/2000) è il seguente:

"La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 36".



Nota all'art. 12, commi 1 e 2

Il "Centro per le pari opportunità tra donna e uomo" è stato istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 23 novembre 1987). Tale legge è stata poi modificata ed integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45, recante "Modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 18 novembre 1987, n. 51 "istituzione del Centro per la realizzazione della Parità e della pari Opportunità tra uomo e donna e 1 settembre 1988, n. 40: "Ordinamento degli Uffici regionali" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 1990) che ha, tra l'altro, modificato anche la denominazione del Centro come segue: "Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna"

La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 50 del 2 novembre 1994, è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 aprile 1997, n. 15 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 28 aprile 1997) e 9 giugno 1998, n. 19 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 17 giugno 1998).

La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea", è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1995.

La legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, recante "Riordino degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni" (pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 6 maggio 1983), è stata modificata con legge regionale 6 luglio 1984, n. 31 (in B.U.R. n. 51 del 9 luglio

1984) e 22 aprile 1997, n. 16 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 aprile 1997).

La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, recante "Costituzione di un Centro studi giuridici e politici", (pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 4 giugno 1975), è stata modificata ed integrata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (in B.U.R. n. 9 del 3 marzo 1976) e con legge regionale 22 aprile 1985, n. 21 (in B.U.R. n. 41 del 24 aprile 1985).



La legge regionale 13 agosto 1984, n. 35, recante "Istituzione dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - IRRES", è pubblicata nel BUR n. 61 del 16 agosto 1984, è stata abrogata dall'art. 17, comma unico, lett. a) della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (in Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 7 aprile 2000).


La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego", è pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. n. 72 del 2 dicembre 1998.

La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 12 marzo 1998.

La legge regionale 18 aprile 1990, n. 24, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (C.E.D.R.A.V)", è pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 2 maggio 1990.

La legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale", è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 14 agosto 1996.

La Legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, recante " Norme sul diritto allo studio universitario" è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 37 del 25 agosto 1994.



Il Presidente

Prot. n. 374 /2003  
GD/

Perugia, 28 gennaio 2003

Al Presidente della Giunta Regionale  
Dr.ssa Maria Rita LORENZETTI



REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE	
001587	30 GEN 03
Cont. _____	Cl. _____ Fasc. _____

S E D E

OGGETTO: Invio Relazione sul Rendiconto Generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001.  
(Rif. Vs. Lett. prot. n. 19761 del 16.12.2002)

Ai sensi dell'art. 79, comma quarto, dello Statuto della Regione dell'Umbria e con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma terzo, del Regolamento interno del Consiglio Regionale e dall'art. 84, comma terzo, lett. b), della Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, trasmetto, per gli ulteriori adempimenti di legge, la relazione sul Rendiconto Generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2001, approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27.1.2003.

Distinti saluti.

Luciano Rossi

*28 gennaio*

*Levante in sospeso  
per mancanza  
della firma  
di un Consigliere  
Revisore  
28 GEN. 2003*

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA					
<input checked="" type="checkbox"/> P.O.R.	<input checked="" type="checkbox"/> S.P.	<input checked="" type="checkbox"/> U.P.	<input checked="" type="checkbox"/> U.P. Centro	<input checked="" type="checkbox"/> S.P.	Serv. I
Data: 28 GEN. 2003				Sigla: 5	
Serv. III	Serv. IV	Serv. V	Serv. VI	Serv. VII	Serv. Comune

*Dr. Lorenzetti*